



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 14.04.2022, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 7 L. n. 77/2020 di conversione del cd. Decreto Rilancio d.l. n. 34/2020(cd. trattazione da remoto), ha pronunciato, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. R.G. 1419/2021

TRA

, nata a Ostuni il, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Andrea Pesenti

ricorrente

E

M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dai funzionari amministrativi, dott.sse Giuseppina Tabone e Marilù Albanese

resistente

OGGETTO: *differenze retributive – servizio pre-ruolo*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Svolgimento del processo ed elementi in fatto

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.09.2021, Ariano Angelica Loredana, docente assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2008, agiva in giudizio nei confronti del MIUR, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, affinché fosse accertato il suo



diritto ad ottenere dall'Amministrazione convenuta, l'integrazione della ricostruzione di carriera, già in parte operata dalla scuola di titolarità con provvedimento n. 59 del 20.07.2010 al superamento del periodo di prova, in applicazione dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, con l'emissione di un nuovo provvedimento che tenesse conto di quanto previsto dall'art.4, co. 3 D.P.R. n.399/1988, opportunamente richiamato dall'art. 66, co. 6 CCNL 1995 Comparto Scuola.

Con memoria depositata in data 03.12.2021, si costituiva in giudizio il MIUR, affermando la fondatezza nel merito delle richieste avanzate *ex adverso*, ma eccependo la prescrizione quinquennale degli assegni, considerando come unico atto interruttivo di essa il deposito del presente ricorso e osservando che la diffida del 29.05.2021 (doc. 3 fasc. ricorrente) non sarebbe pertinente alla domanda svolta in via giudiziale.

Stante il l'emergenza sanitaria Coronavirus, la causa veniva trattata con le modalità della trattazione da remoto e scritta ex art. 221, co. 4-6 d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, il giudice definiva il giudizio con motivazione contestuale.

Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Motivi della decisione

La docente ricorrente sottoscriveva con il MIUR plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie a far data dal 1998 al 2008 per un totale di 9 anni di servizio e, in data 01.09.2008, veniva assunta a tempo indeterminato per l'insegnamento nella scuola secondaria di II livello (doc. 1-2 fasc. ricorrente). Con decreto prot. n. 59 del 20.07.2010 il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Luigi Einaudi" di Bergamo provvedeva alla ricostruzione della carriera dell'odierna istante, al fine di valutare il servizio prestato dalla medesima come insegnate non di



Sentenza n. 226/2022 pubbl. il 14/04/2022

RG n. 1419/2021



ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato al momento del suo passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II livello (in data 01.09.2008): alla ricorrente veniva riconosciuta un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 9, computati, ai fini giuridici ed economici, in anni 7 e mesi 4 e, ai soli fini economici, in anni 1 e mesi 8, con collocamento nella 2° posizione stipendiale da anni 3 a 8 e nel successivo gradone stipendiale da anni 9 a 14 a decorrere dalla data del 01.05.2010 (doc. 2 fasc. ricorrente).

Con lo stesso decreto di ricostruzione il Dirigente Scolastico riconosceva alla ricorrente, alla data del 01.09.2006, una anzianità di servizio nel pre-ruolo e nel precedente ruolo di anni 14 anni, computandoli ai fini giuridici ed economici in anni 11 e mesi 4 e ai soli fini economici in anni 2 e mesi 8, collocando la medesima alla data del 01.09.2006 nella 3° posizione stipendiale disponendo inoltre che *“La residua anzianità di anni 2 mesi 4 è utile per la successiva progressione di carriera”* (doc. 3 fasc. ricorrente); pertanto, l'Amministrazione resistente valutava solo parzialmente il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera: a fronte di un servizio pre-ruolo quale docente con contratti di lavoro a tempo determinato di anni 9 alla data del 01.09.2008 di servizio prestato (dal 1998/99 al 2007/08), il MIUR provvedeva a valutare i predetti

9 anni di servizio riconoscendo ai fini giuridici ed economici soltanto un periodo di anni 7 e mesi 4 con applicazione dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, disponendo che l'ulteriore anzianità di anni 1 e mesi 8 *“sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 16, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88 richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95 ...”* (doc. 2 fasc. ricorrente). Inoltre, al compimento del 16° anno di servizio prestato dalla parte ricorrente il Ministero datore non ha riconosciuto l'intera anzianità di servizio nella parte residuale di



Sentenza n. 226/2022 pubbl. il 14/04/2022

RG n. 1419/2021



anni 1 e mesi 8 di cui al decreto di ricostruzione di carriera n. 59 del 20.07.2010, come dallo stesso peraltro disposto (cit. doc. 2). Nonostante la formale diffida (doc. 3 fasc. ricorrente), l'Amministrazione scolastica non ha mai considerato per intero, ai fini dell'anzianità di servizio e del corretto inserimento nel gradone stipendiale il periodo di cui al decreto di ricostruzione di carriera da ultimo adottato, motivo per cui la ricorrente promuoveva la presente azione.

Costituendosi in giudizio, il MIUR confermava la correttezza della pretesa avanzata dalla docente ricorrente (*“Le censure mosse, con il gravame che ci occupa, appaiono fondate...”* – pag. 1 della memoria di costituzione), pertanto, pacificamente, la ricorrente avrà diritto al riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2018, in applicazione del co. 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988, con conseguente condanna del MIUR al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera, al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2018, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del 01.09.2021.

Ancora: secondo la tesi portata avanti dall'Amministrazione resistente la diffida del 29.05.2021 (doc. 3 fasc. ricorrente) non costituirebbe idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale, in quanto avrebbe ad oggetto la nota questione relativa all'integrale considerazione ai fini giuridici ed economici dei periodi pre-ruolo. In realtà, dal semplice tenore letterale della diffida prodotta sub doc. 3 del ricorso, è evidente che il la Gallo lamentava il mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo sulla scorta del noto filone contenzioso; la domanda proposta



in questa sede rappresenta un *quid minus* di quella oggetto della diffida, ne consegue che la diffida prodotta è del tutto idonea a interrompere la prescrizione.

Stante la corretta condotta processuale del MIUR che ha avallato la tesi di parte ricorrente sin alla prima difesa in giudizio e le conseguenti difese agevolate dell'istante, le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, si liquidano come in dispositivo nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2018, in applicazione del co. 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988, con conseguente condanna del MIUR al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera, al compimento del 16° anno di servizio alla data del 01.05.2018, del servizio prestato dalla ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 ad anni 27 a partire dalla data del 01.09.2021;
- condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bergamo, il 14.04.2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta

